



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 389 DEL 03/11/2025

**OGGETTO: CHIUSURA DI MAGAZZINO SITO IN VIA RENATO QUARTINI CIV. 37
ROSSO E CONTESTUALE INTERDIZIONE ALL'ACCESSO A TERRAZZO
DI PERTINENZA DELL'APPARTAMENTO INTERNO 3 DEL CIVICO 20 DI
VIA RENATO QUARTINI CAUSA PERICOLO ESTERNO.**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 23/10/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva comunicazione da parte dei Vigili del Fuoco, registrata con Prot. 0535476.E del 24/10/2025, relativa ad un intervento per dissesto statico presso Via Renato Quartini civ. 20 int. 3;
- in data 24/10/2025, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità ha provveduto ad esperire un sopralluogo presso il civico sopra menzionato, nel corso del quale si è potuto constatare, presso il magazzino contraddistinto dal civ. 37r di Via R. Quartini, il crollo di una porzione del muro perimetrale che sostiene la soletta del terrazzo di copertura nonché l'ammaloramento della struttura del solaio per probabili infiltrazioni di acqua piovana;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi e al fine di tutelare l'incolumità pubblica, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino/verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi da parte di tecnico abilitato, ha dunque convalidato le interdizioni disposte dai Vigili del Fuoco precedentemente intervenuti, relative a:
 - la chiusura del magazzino sito in Via Renato Quartini civ. 37 rosso;
 - l'interdizione all'accesso al terrazzo dell'interno 3 civ. 20;

Documento sottoscritto digitalmente

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 24/10/2025 – rif. prot. 0542231.I del 28/10/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di chiusura ed interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con Nota Prot. 0536933.U del 24/10/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 24/10/2025 dall'Ufficio di Pubblica Incolumità – e successivamente con la nota prot. 0536933.U del 24/10/2025:

- la chiusura del magazzino sito in Via Renato Quartini civ. 37 rosso;
- l'interdizione all'accesso al terrazzo dell'interno 3 civ. 20;

fino all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza e ripristino attestate da tecnico abilitato;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio V Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.